



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 9 del 23-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA TRIENNIO 2019 - 2021 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244)

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Marzo con inizio alle ore 17:10 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente	16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	RICCIARDI CARMELA	CONSIGLIERE	Assente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Assente				

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che :

-l'art. 42 c. 2 lettera b) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmatiche, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto e piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

-l'art. 3, comma 55, della legge 244/07, dispone che l'affidamento da parte degli Enti locali di incarichi di studio, ricerca, consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera b) del D.Lgs.267/2000;

CONSIDERATO che:

-in corrispondenza di ogni politica individuata nel documento unico di programmazione sono definite le finalità che si intendono conseguire, le risorse attribuite, nonché le azioni e i progetti da realizzare nel triennio 2019-2021;

-dalle scelte espresse nel DUP discendono gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione 2019 da cui si può rilevare l'esigenza di procedere ad affidamenti d'incarichi per consentire la realizzazione d'interventi e portare a termine i piani e i progetti stabiliti;

DATO ATTO che i fattori che giustificano il ricorso ad affidamenti di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza sono:

-impossibilità accertata di utilizzare personale in servizio presso l'Ente dopo aver effettuato una ricerca nella struttura organizzativa interna dei profili dichiarati in pianta organica;

-raggiungimento di obiettivi di particolare complessità e indispensabili per il conseguimento dei programmi dell'Amministrazione.

PRECISATO che per quanto concerne l'individuazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte dei Conti in occasione dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 42 della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) che ha introdotto l'obbligo di comunicare tali incarichi alle Sezioni regionali di controllo di detta Corte e più precisamente:

- Deliberazione Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05 del 15.2.2005, secondo la quale: "*Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.*

Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile.

Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- *studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;*
- *prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;*
- *consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;*
- *studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.*

Non rientrano, invece, nella previsione dei commi 11 e 42:

- *le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;*

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.

Restano fuori dell'oggetto dei commi 11 e 42 anche i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)."

- Deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, n. 6/2005 del 11.5.2005:

"Ai sensi dell'art. 17 della legge 109/1994 e successive modifiche, le prestazioni escluse dalla disciplina dettata dalla legge finanziaria sono pertanto solo quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensive naturalmente delle specifiche attività indicate nell'art. 16, commi 3, 4 e 5 della medesima legge, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici."

"Occorre fare riferimento agli avvisi espressi nella più volte citata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 6/2005 in base ai quali il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge 311/2004, coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile, avendo riguardo in ogni caso al contenuto dell'atto di conferimento piuttosto che alla qualificazione formale adoperata nel medesimo.

Gli elementi caratterizzanti il contratto di opera professionale si rinviengono: nel carattere intellettuale della prestazione (e quindi l'impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto al lavoro manuale), nella discrezionalità del prestatore d'opera, nell'esecuzione della prestazione e nell'oggetto della prestazione coincidente con il compimento di un'attività indipendentemente dal risultato raggiunto.

Ne consegue pertanto l'esclusione dall'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1, comma 42 della legge 311/2004 degli incarichi privi di tali caratteristiche. Incarichi, cioè, consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero di prestazioni aventi ad oggetto uno specifico risultato e non una mera attività lavorativa come avviene ad esempio nel contratto d'opera di cui all'art. 2222 del c.c. o nel contratto di appalto di cui all'art. 1655 codice civile.

Alla luce di tale interpretazione rientrano in tale categoria la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'amministrazione, i contratti di appalto aventi ad oggetto la resa di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione (esternalizzazioni) e altri contratti professionali purché non si limitino ad affidare a personale esterno una mera prestazione d'opera intellettuale.

Si tratta di ipotesi contrattuali che trovano la propria disciplina nelle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti l'appalto di servizi e il cui impatto finanziario sulla tenuta dei conti pubblici trova un limite negli obblighi di rispetto del patto di stabilità così come regolato negli art. 22 e seguenti della legge 311/2004."

DATO ATTO, inoltre, che:

- l'affidamento di incarichi relativi alle tipologie sopra indicate in violazione delle suddette disposizioni e al di fuori del programma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- l'art. 3, comma 18, della legge 244/2007 prevede che per gli Enti locali i contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del compenso, sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante;
- nel presente programma non rientrano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti tipologie di incarichi o prestazioni professionali non essendo riconducibili a incarichi di studio, ricerca o

consulenza e quindi per gli stessi non trova applicazione la disciplina di cui all' art. 3, commi 18, 55, 56, 57 della Finanziaria 2008:

- Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- Collaborazioni coordinate e continuative;
- Attività di formazione;
- Attività di spettacolo;
- Difesa in giudizio;
- Appalti e "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- Incarichi per prestazioni di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e quelli attinenti all'urbanistica e paesaggistica quali ad es. gli incarichi relativi a progettazione di lavori pubblici previsti dal D.Lgs 50/2016 nonché allo svolgimento di attività tecnico amministrative di supporto al RUP, al coordinamento della sicurezza, direzioni lavori e artistica, collaudo, ecc;
- Rilevazioni topografiche e frazionamenti;
- Incarichi professionali a notai per la stipula di contratti;

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

ATTESO che le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur non esaurendone il contenuto;

TENUTO CONTO che

il documento di programmazione definito annualmente dall'amministrazione in applicazione di quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, deve includere una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 cc., nonché i contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 c.c.), restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti);

il documento di programmazione deve comprendere la seguente indicazione per l'affidamento:

1. incarichi di studio per l'elaborazione di piani e progetti particolarmente complessi per i quali è necessario possedere specifiche competenze e abilità;
2. di ricerche e indagini propedeutiche alle scelte di natura amministrativa;
3. di consulenza con obiettivo di acquisire pareri, chiarimenti, interpretazioni che orientino le scelte operative per l'efficace raggiungimento degli obiettivi;
4. di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in assenza di figure professionali idonee all'interno della dotazione organica;

con pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, n. 7 del 7 febbraio 2011, per quanto concerne l'individuazione dei parametri contabili, cui gli enti locali devono attenersi nell'applicazione dei tetti di spesa introdotti dall'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, è stato chiarito che *"la ratio della disposizione intende valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a carattere intellettuale, tenendo conto della situazione quo ante"*,

precisando, pertanto, che il concetto di “*spesa sostenuta nell’anno 2009*” deve riferirsi alla spesa programmata per quella medesima annualità; nel suddetto parere la Corte dei conti specifica che, dalla composizione della spesa per studi e consulenze, debbono escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non debbono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010;

VISTO, altresì, il parere della Corte dei conti – Sezione autonomie, reso con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013;

RILEVATO che:

- l’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’esercizio finanziario del 2009;
- l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, che detta “le Amministrazioni che non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”, è riconducibile alle fattispecie contemplate dall’art.6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, in applicazione dei criteri di cui al parere della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 7/11;
- con riferimento alle specifiche tipologie sopra citate, si rende necessario procedere alla determinazione del tetto di spesa nei termini indicati dalla norma;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del d.l. n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), il quale riduce ulteriormente il limite di spesa stabilendo che la stessa non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014 così come determinato dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Viene altresì sancito il divieto assoluto di conferire incarichi per le amministrazioni che non effettuano la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica prevista dal comma 5-bis;

VISTO da ultimo, l’articolo 14 del d.L. n. 66/2014, il quale impone un ulteriore e diverso limite, parametrato all’ammontare della spesa di personale sostenuta nell’anno 2012, come risultante dal Conto annuale del personale: il 4,2% per le amministrazioni che hanno registrato una spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e l’1,4% per le amministrazioni che hanno registrato una spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni sopra riportate, il limite di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza previsto dall’articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010) e dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 (L. n. 125/2013) per gli anni 2019-2021 è il seguente:

a) limite art. 6, comma 7, d.l. n.78/2010 ed art.1, c.5, D.L. n. 101/2013 conv. in legge n. 125/2013:

spesa media triennio 2007/2009: €9.345,00 come da delibera Consiglio Comunale n.8/2014;

dall’anno 2011 all’anno 2013: €1.869,00 (pari al 20% della spesa media triennio 2007/2009 ex art. 6, comma 7, d.l. n. 78/2010);

anno 2014: €1.495,20 (pari all’80% della spesa anno 2013 ex art.1,c.5, D.L. n. 101/2013);

anno 2015: €1.121,40 (pari al 75% della spesa anno 2014 ex art.1,c.5, D.L. n. 101/2013);

anno 2016: € 1.869,00 (pari al 20% della spesa media triennio 2007/2009 ex art. 6, comma 7, D.L.n. 78/2010 essendo venuto meno l'ulteriore abbattimento previsto dall'art.1, c.5, D.L. n.101/2013 che era limitato agli anni 2014 e 2015);

anno 2017: 1.869,00 (pari al 20% della spesa media triennio 2007/2009 ex art. 6, comma 7, D.L.n. 78/2010 essendo venuto meno l'ulteriore abbattimento previsto dall'art.1, c.5, D.L. n.101/2013 che era limitato agli anni 2014 e 2015);

anno 2018: 1.869,00 (pari al 20% della spesa media triennio 2007/2009 ex art. 6, comma 7, D.L.n. 78/2010 essendo venuto meno l'ulteriore abbattimento previsto dall'art.1, c.5, D.L. n.101/2013 che era limitato agli anni 2014 e 2015);

anno 2019: 1.869,00 (pari al 20% della spesa media triennio 2007/2009 ex art. 6, comma 7, D.L.n. 78/2010 essendo venuto meno l'ulteriore abbattimento previsto dall'art.1, c.5, D.L. n.101/2013 che era limitato agli anni 2014 e 2015);

anno 2020: 1.869,00 (pari al 20% della spesa media triennio 2007/2009 ex art. 6, comma 7, D.L.n. 78/2010 essendo venuto meno l'ulteriore abbattimento previsto dall'art.1, c.5, D.L. n.101/2013 che era limitato agli anni 2014 e 2015);

anno 2021: 1.869,00 (pari al 20% della spesa media triennio 2007/2009 ex art. 6, comma 7, D.L.n. 78/2010 essendo venuto meno l'ulteriore abbattimento previsto dall'art.1, c.5, D.L. n.101/2013 che era limitato agli anni 2014 e 2015);

b) limite art.14 D.L. n. 66/2014 (Verifica del rispetto del limite previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 sul totale della spesa di personale 2012 risultante dal Conto annuale del personale inviato alla Ragioneria Generale dello Stato):

Spesa di personale da Conto annuale 2012	Ammontare	Limite	Importo
€ 3.210.500	> 5.000.000 €	1,4%	
	= o < a 5.000.000 €	4,2%	€ 134.841

RIBADITO che il suddetto limite di cui all'art.6,c.7, D.L.78/2010 non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati e che questa Amministrazione Comunale continua a procedere nel solco di un percorso che tende alla progressiva riduzione al minimo del ricorso agli incarichi in discorso se non per le esigenze e le necessità giustificate dalla specialità del loro apporto e contributo che non trova piena/totale autonomia professionale nella dotazione organica dell'amministrazione medesima rispetto a quella ricercata all'esterno del proprio contesto;

PRECISATO che l'affidamento di incarichi e collaborazioni, il cui onere non grava direttamente su risorse proprie dell'Ente, potrà avvenire solo previo accertamento dell'effettiva volontà di attribuzione dell'apporto finanziario da parte del soggetto esterno;

DATO ATTO:

- che l'affidamento dei suddetti incarichi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 24/12/2009;
- che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

-che, per l'esercizio finanziario 2019, il tetto della spesa per eventuali studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore a quella innanzi indicata;

- che la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative non può superare, insieme alle altre prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile, il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;

CONSIDERATO per il triennio 2019 - 2021 di non prevedere tipologie di incarichi o prestazioni professionali riconducibili a incarichi di studio, ricerca o consulenza;

PROPONE

1) di non prevedere per il triennio 2019 - 2021 tipologie di incarichi o prestazioni professionali riconducibili a incarichi di studio, ricerca o consulenza e, pertanto, ai sensi del disposto dell'art.3 c. 55 della legge n 244 del 24.12.2007 finanziaria 2008, di approvare il programma negativo per l'affidamento di incarichi esterni;

2) di riservarsi nel corso dell'anno di modificare, se necessario, il suddetto programma dando atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento dell'Ente ;

3) di dare atto, per l'esercizio finanziario 2019, che il tetto della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore 20% di quella sostenuta nel 2009, così come determinato dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, e che deve essere rispettato l'ulteriore limite disposto dell'art. 14 c.1 del D.L. 24.4.2014, n. 66

4) di quantificare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, del D.L. n.78/2010 e dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, il limite di spesa sostenibile per il triennio 2019-2021 per studi e incarichi di consulenza, come risulta dal prospetto seguente:

ANNO IN CUI OPERA IL LIMITE	LIMITE Importo Art.6,c.7, D.L.78/2010	LIMITE Importo Art.14 D.L.66/2014
2019	€ 1.869,00	€ 134.841,00
2020	€ 1.869,00	€ 134.841,00
2021	€ 1.869,00	€ 134.841,00

5) di dare, altresì, atto che il suddetto limite non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, e che la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative non può superare insieme alle altre prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;

6) di dare atto che comunque l'affidamento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle disposizioni dei regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'Affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, evidenziando che la violazione, da parte dei Dirigenti responsabili, dei suddetti presupposti, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

7) di dare atto, altresì, che dal programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;

- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 50/16;
 - le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto *intuitu personae*, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentita la relazione del Sindaco sul programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza ai sensi del disposto dell'art.3 c. 55 della legge n 244 del 24.12.2007 finanziaria 2008. In particolare il Sindaco chiarisce che rientrano nella previsione normativa alcuni tipi di prestazione: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. Chiarisce invece che non vi rientrano ad esempio le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione ed anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato.

Non seguono altri interventi.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 11
- Voti favorevoli n.: 8
- Voti contrari n.: 2 (consiglieri comunali Cardano Luigi e Santarsiere Antonio)
- Astenuti n. 1 (consigliere comunale Colucci Giuseppe)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 11
- Voti favorevoli n.: 8
- Voti contrari n.: 2 (consiglieri comunali Cardano Luigi e Santarsiere Antonio)
- Astenuti n. 1 (consigliere comunale Colucci Giuseppe)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 23-02-2019

IL DIRIGENTE AREA FINANZE
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 23-02-2019

IL DIRIGENTE AREA FINANZE
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 25-03-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Pietro Spinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 25-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 25-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lucio Pisano
